

DIRITTO E GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA CIVILE
DELLA CORTE DI NAPOLI E DELLE CORTI MERIDIONALI

COMITATO DIRETTIVO

DOMENICO ZEULI, Primo Pres. On. della Corte di Cass. - DOMENICO PEL-
LETTIERI, Primo Pres. della C. App. di Napoli - GIOVANNI STILE, Pres. del
Trib. di Napoli - ALFONSO VICORITA, Cons. della C. di Cass. - GUIDO
CAPOZZI, Pres. di Sez. del Trib. di Napoli - GIOVANNI CAMMAROTA, Cons.
dirigente la Pretura di Napoli - VIRGILIO ANDRIOLI, Ord. nell'Università di
Roma - GIUSEPPE AULETTA, Ord. nell'Università di Catania - RAFFAELE
CICALA, GUSTAVO MINERVINI, RENATO SCOGNAMIGLIO, Ord.ri nell'Univer-
sità di Napoli - ANTONIO VENDITTI, Ord. nell'Università di Bari - GUIDO
BELMONTE, EDGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPOBIANCO, GIUSEPPE
COFANO, Prof. PAOLO D'ONOFRIO, Avv. in Napoli

DIRETTORI

F. SANTORO - PASSARELLI
Ordinario nell'Università di Roma

ANTONIO GUARINO
Ord. nell'Università di Napoli

REDATTORI

PIETRO PERLINGIERI
Inc. Univ. Napoli

NICOLA PROTO PISANI
Ass. Ord. Univ. Napoli

ANNO 82 - SERIE III
VOL. XXIII (1967)

53

82694

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENNE
NAPOLI



- SAMSON BENVENUTO, *Das neue Urheberrecht*, Baden-Baden, Verl. f. angewandte Wissenschaften, 1966.
- SCHÜTTE EHRENFRIED, *Das Versicherungswesen der Sowjetunion ohne Berücksichtigung der Sozialversicherung. Mit e. Rückblick auf d. vorrevolutionäre Erbe*, Berlin, Duncker & Humblot, 1966.
- STECKAN HANS-WERNER, *Die Innengesellschaft*, Berlin, Duncker & Humblot, 1966 (*Beiträge zur juristischen Abhandlungen* 12.).
- Studi in memoria di Ludovico Barassi*, a cura di Vincenzo Carullo, Milano, Giuffrè, 1966.
- TARELLINI TOMASO, *Il concetto d'azienda*, Napoli, Morano, 1966.
- UNIVERSITÀ DI FIRENZE - ISTITUTO DI DIRITTO DEL LAVORO, *Il rapporto di lavoro nello sport*, Milano, Giuffrè, 1966.

DIRITTO PROCESSUALE

- DI LAURO ATTILIO, *Interpretazione evolutiva della legge fallimentare*, Napoli, Jovene, 1966.
- LASERRA GIORGIO, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, Jovene, 1966.
- LENT FRIEDRICH, *Zivilprozessrecht. Ein Studienbuch*, München u. Berlin, Beck, 1966 (*Neubearb. v. Othmar Jauernig*, 13., *neubearb. Aufl.*).
- MICHELI GIAN ANTONIO, *L'onere della prova*, Padova, Cedam, 1966 (*Ristampa con prefazione dell'autore*).
- RIGAUX FRANÇOIS, *La nature du contrôle de la Cour de Cassation*, Bruxelles, Bruylant, 1966 (*Bibliothèque de L'Université catholique de Louvain*, 2.).

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GAJA G., *Decisioni della Corte costituzionale in materia internazionale*, in *Testi per esercitazioni* pubblicati dall'Istituto giuridico dell'Università di Camerino, sez. VIII n. 1, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 148.

Questa raccolta permette di rendersi agevolmente conto dei contributi arrecati dalla Corte costituzionale alla soluzione di numerosi problemi in materia internazionale. Si tratta naturalmente di contributi di diversa importanza e di ineguale valore. Spiccano, fra le decisioni raccolte, il gruppo di sentenze che concernono l'interpretazione dell'accordo de Gasperi-Gruber e le tre sentenze relative ai rapporti fra l'ordinamento italiano ed i trattati istitutivi delle Comunità europee. La Corte ha avuto altresì occasione di pronunciarsi sull'esistenza di norme internazionali generali, in tema di esecuzione su beni di Stati esteri e a proposito dell'esercizio della giurisdizione penale circa fatti avvenuti a bordo di nave nazionale. Sono, queste, decisioni meno note e per la verità motivate alquanto brevemente.

La raccolta, che riproduce integralmente il testo di diciotto sentenze e di quattro ordinanze, è aggiornata al 1° gennaio 1966. Da segnalare l'utile richiamo di tutte le note alle sentenze della Corte fino allora pubblicate nelle riviste giuridiche [P. PER.].

VISCO A., *Le case in condominio, trattato teorico pratico*, Milano, Giuffrè, 1967, due tomi pp. XXI+1127.

Si tratta della settima edizione rielaborata ed ampliata di un'opera giustamente fortunatissima. Nella quale l'autore, particolarmente versato in questa materia così delicata, ha profuso le sue notevoli doti di giurista e la sua vastissima esperienza pratica. Come le altre dell'autore, non si tratta di un'opera teorica, ma soprattutto di un'opera

pratica, piena, zeppa di « casi », che peraltro mostra ad ogni pagina la perfetta informazione circa gli orientamenti dottrinali. La esposizione chiara, la critica acuta, la scelta sensata delle soluzioni raccomandano il trattato a tutti coloro che debbono occuparsi, come avvocati o come amministratori, dei condomini di edifici. [A. G.]

AZZOLINA U., *La separazione personale dei coniugi*³, Torino, UTET., 1966, pp. XX+437.

Dopo tre lustri dalla precedente edizione, l'Azzolina ha ripreso la sua ben nota trattazione, aggiornandola dal punto di vista bibliografico e giurisprudenziale, ed arricchendola notevolmente. La rimeditazione della materia ha una sua ragion d'essere in più oggi, data l'annunciata riforma del diritto matrimoniale.

PALAZZO A., *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 399.

Ponderosa, acuta indagine sul problema dell'equiparazione degli status di filiazione. L'autore fa il punto della dottrina, specialmente italiana, e della applicazione della normativa, con riferimento anche alle legislazioni straniere. Nelle parti III (« lo stato di figlio procreato fuori del matrimonio »: p. 171 ss.) e IV (« le conseguenze del fatto della filiazione fuori del matrimonio »: p. 305 ss.) viene esaminata, con maggior aderenza alle fonti positive, la situazione del figlio riconosciuto o non.

BERTOLA A., *Il matrimonio religioso, nel diritto canonico e nell'ordinamento concordatario italiano*, Torino, UTET, 1966, pp. XV+277.

L'illustre matrimonialista, da poco scomparso, aveva curato l'aggiornamento del classico « *Matrimonio religioso* » (di cui era esaurita la terza edizione), integrando la trattazione con l'esame degli effetti civili del matrimonio canonico. La casa editrice, a cui l'autore aveva consegnato il manoscritto, avvalendosi della collaborazione del figlio del maestro scomparso, dr. Celso Maria Bertola — che ha redatto la prefazione, curato le note di riferimento ai documenti del Concilio Vaticano II ed alle recenti disposizioni ecclesiastiche, e infine ha compilato gli indici — è stata in grado di mettere ben presto quest'opera a disposizione degli studiosi e degli studenti.

Il diritto matrimoniale canonico (parte prima, divisa in quattordici capitoli) segue — come si è detto — la trattazione degli effetti civili del matrimonio canonico (parte seconda: p. 203 ss.), così concepita: cap. I, nozioni e principi; cap. II, presupposti e formalità della trascrizione; cap. III, invalidità e impugnativa della trascrizione; cap. IV, esecutorietà civile delle decisioni ecclesiastiche di nullità e dispensa, con un'appendice (p. 257 ss.) sui procedimenti di separazione.

GARDANI CONTURSI LISI L., *Le donazioni*, in *Giurispr. sistem. civ. e comm.* diretta da W. Bigiavi, Torino, UTET., 1967, pp. XV+390.

Una nuova opera sulle « donazioni », che per la sua sistematica originale, assume un significato nella letteratura giuridica diverso dalla maggior parte delle raccolte organiche di giurisprudenza.

La prima parte è dedicata alla « causa donandi », illustrata nella sua « contrattualità » ed obiettivamente differenziata rispetto alla causa onerosa, abdicativa, transattiva, ecc. La parte seconda (p. 203 ss.) riguarda le « incidenze soggettive sulla "causa donandi" »: in tale partizione sono esaminati, oltre all'*animus donandi*, i motivi erronei ed illeciti, le condizioni ed i patti di reversibilità, la revoca, nonché — in relazione alle « parti » — l'incapacità a ricevere, le donazioni a persone giuridiche, le donazioni tra coniugi. L'ultima sezione (p. 339 ss.) ha per titolo « forma e oggetto della volontà liberale ».

vendicare al condominio la porzione di beni comuni di cui, per mezzo del muretto, l'Anello si era appropriata.

Ora, mentre sotto l'aspetto di domanda di rivendicazione, riconvenzionalmente proposta dall'amministratore del condominio, l'azione sarebbe stata ammissibile soltanto in presenza di un espresso mandato dei condomini come l'impugnata sentenza ha rilevato, trattandosi di azione non rientrante in quelle afferenti alle normali attribuzioni dell'amministratore indicate nell'a. 1130 c.c. (vedi da ultimo Cass. 8 maggio 1965 n. 866, *Foro it.*, *Rep.* 1965, voce "Comunione e condominio" n. 145, 146), mandato che nel caso mancava, sotto l'aspetto di eccezione diretta a dimostrare l'infondatezza della tesi di parte attrice, la difesa opposta dall'amministratore del condominio avrebbe dovuto essere presa in esame. Invero non poteva essere escluso *a priori* che proprio il muretto costruito dalla Anello facesse sì che nessuno degli inconvenienti da essa lamentati fosse ricollegabile ad una violazione di diritti soggettivi di essa Anello in conseguenza dell'installazione dell'ascensore (nel senso che fosse tale intallazione, di per sè sola, a menomare gravemente l'uso da parte sua dell'androne comune). E se il giudice avesse dovuto negare l'esistenza di diritti soggettivi violati ben sarebbero state opponibili all'Anello le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione nei termini delle deliberazioni assembleari, giacchè si sarebbe stati in presenza di deliberazioni non nulle, sibbene soltanto annullabili (Cass. n. 1082 del 1964, *id.*, *Rep.* 1964, voce cit., n. 212, 224; n. 1770 del 1963, *id.*, *Rep.* 1963, voce cit., n. 195; n. 1594 del 1957, *id.*, 1958, I, 155).

Nè si dica che in ogni caso dovrebbe rimaner fermo l'accertamento di fatto, concisamente esposto dalla im-

pugnata sentenza, sull'indoneità del muretto a porre in essere le gravi limitazioni denunciate dalla Anello ai suoi diritti di condomina (la Corte di merito ha infatti affermato che « comunque le gravi limitazioni di accesso all'unità immobiliare Anello sarebbero attenuate, ma non escluse qualora quel muretto fosse abbattuto, giacchè rimarrebbe sempre il pilastro »), perchè, come sopra si è chiarito, il concetto di limitazioni arrecanti pregiudizi ai fini dell'inservibilità indicata dall'a. 1120, 2° co. c.c. adottato dall'impugnata sentenza è viziato dagli errori giuridici di impostazione sopra individuati.

La conseguenza di tutte le considerazioni sin qui compiute è che va accolto il terzo motivo di ricorso per la erronea interpretazione ed applicazione dell'a. 1120 c.c. sotto un duplice profilo.

In primo luogo, riepilogando qui come principi di diritto le nozioni che sono state sopra svolte, per l'infrazionabilità di una parte comune dell'edificio, giacchè è errato enucleare una frazione, che sarebbe resa inservibile dall'intera parte comune che, invece, continuerebbe ad essere idonea nel suo insieme alla sua destinazione originaria.

In secondo luogo, perchè il concetto di miglioramento delle cose comuni va posto in relazione all'uso dell'intero edificio, senza che sia necessario richiederne l'esistenza per ogni singola porzione in proprietà individuale. Il limite invalicabile di ogni innovazione non è già costituito dall'aspetto positivo rappresentato dalla necessità di un vantaggio diretto per ogni parte comune o in proprietà individuale (potendo l'innovazione essere effettuata nell'interesse dell'intero edificio nel suo insieme), sibbene dall'aspetto negativo, cioè dall'esigenza di non arrecare grave pregiudizio, oltre che alla

stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico del fabbricato, all'uso o al godimento di una parte comune a cui ha diritto ciascun condomino. D'altro canto, per la valutazione dei pregiudizi lamentati dal condomino è necessario tener conto anche delle opere che il condomino stesso eventualmente abbia eseguito.

Ulteriore illazione da trarsi dai principi sopra richiamati è che il primo motivo resta assorbito, nel senso che, ove fosse accertato che non sia a parlarsi di violazione di diritti soggettivi ad opera di deliberazioni condominiali, queste sarebbero al più, se illegittime, solamente annullabili e pertanto soggette ai termini previsti dall'a. 1137 c.c. termini che erroneamente il ricorrente vorrebbe far valere anche nel caso in cui fossero violati diritti soggettivi (e sotto questo aspetto, pertanto, il motivo sarebbe infondato in diritto).

Il secondo motivo deve essere, invece, rigettato poichè con esso il ricorrente sostiene la tesi secondo cui l'amministratore del condominio, senza

averne avuto espresso mandato, potrebbe agire in rivendicazione di beni condominiali, mentre egli di tale potere risulta privo ove si applichino retamente i criteri desumibili dall'a. 1130 c.c., che circoscrive le attribuzioni dell'amministratore agli atti di amministrazione, cioè di uso e di conservazione dei beni comuni.

Il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni sopra chiarite in accoglimento del terzo motivo, si atterrà ai criteri sopra determinati e scenderà a prendere in esame la definitività per difetto di impugnazione delle due deliberazioni condominiali in oggetto solamente ove pervenisse al convincimento di non essere in presenza di violazioni afferenti a diritti soggettivi.

E' opportuno rimettere al giudice di rinvio ogni statuizione in merito alle spese e agli onorari del presente grado (a. 385 c.p.c.), mentre deve essere ordinata la restituzione del deposito al ricorrente (a. 381 c.p.c.). (*Omissis*).

TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione I: 28 marzo 1967 n. 398; Pres. DI LAURO, Est. PERROTTI; G. M. (avv. GRASSI) c. D. G. (avv. CAPPUCCIO) e P. M.

Matrimonio - Separazione - Riconciliazione - Convivenza per una notte - Insussistenza.

Matrimonio - Matrimonio religioso « di coscienza » con altra persona - Ingiuria grave - Separazione - Legittimità.

La riconciliazione coniugale è intesa come il ripristino non solo della convivenza tra i coniugi, ma altresì della loro unione spirituale. Pertanto, non deve intendersi verificata la conciliazione per il fatto che due coniugi separati siano stati occasionalmente insieme per una notte (1).

Costituisce ingiuria grave, legittimante la pronuncia di separazione per colpa, il fatto di un coniuge, il quale abbia celato all'altro coniuge, prima del matrimonio, di essere già unito ad altra persona con vincolo religioso di « matrimonio di coscienza » (2).

(1-2) La prima massima è pacifica. Quanto alla seconda massima, essa si inserisce,

(*Omissis*). E' agli atti la attestazione del parroco della Chiesa di S. Nicola di Bari di Pregiato, fraz. di Cava dei Tirreni, che l'ing. G. D. contrasse matrimonio di coscienza in quella parrocchia il 26 marzo 1955 con C. M.; il Collegio ritiene che la istruttoria offre prova convincente che di questo fatto il D. non diede notizia alla G., prima della celebrazione del loro matrimonio civile.

A questo riguardo non solo appaiono ispirate a tono di sincerità le dichiarazioni della ricorrente nel suo interrogatorio formale, ma altresì sono fondatamente indicative le testimonianze del comandante la stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare, maresciallo Napolitano, e della C. M.; l'uno riferisce che la G. quand'era già coniugata, si presentò a lui in stato di grave agitazione, per informarlo d'aver appreso che il marito era sposato religiosamente con altra donna; ed alla contestazione della leggerezza con la quale s'era decisa a sposarsi dichiarò di aver scritto al parroco di Vietri, prima del matrimonio, per avere notizie sul conto del D., ma di non aver avuto risposta. La C. dal suo canto depone che la G. andò anche da lei, che non la conosceva, per avere conferma che anch'essa era sposa, sia pure soltanto innanzi alla Chiesa, del D. Entrambe queste testimonianze ribadiscono, in maniera non equivoca, che la G. ignorava, all'atto della contrazione del suo vincolo, il precedente matrimonio del marito.

Un decisivo conforto a questa opi-

con motivazione interessante, in una corrente giurisprudenziale, per cui viene considerata ingiuria grave anche la slealtà pre-matrimoniale di un coniuge verso l'altro: slealtà consistita nel celamento al promesso sposo di una situazione, che probabilmente avrebbe indotto l'altra parte a rinunciare al matrimonio o, quanto meno, a riflettere meglio prima di contrarre il vincolo.

Dato che la sentenza del Tribunale di Salerno è presumibilmente sotto impugnazione, ci asteniamo deliberatamente da ogni commento, pur non rinunciando a segnalare per la novità, ripetiamo, della motivazione. [A. G.]

nione si ricava dalle dichiarazioni del parroco Luigi Malfitano, della Chiesa di S. Giovanni Battista di Vietri, il quale richiesto dalla G. di informarsi sulla fondatezza delle ragioni che il D. opponeva alla celebrazione del matrimonio religioso, le riferì di avere appreso che il marito era già vincolato, per matrimonio di coscienza, con altra donna. Nè in contrario avviso possono indurre il Collegio le argomentazioni fatte valere dal convenuto, il quale vuol ricavare la prova della consapevolezza della moglie da una lettera che essa gli scrisse, e da dichiarazioni del parroco. Ma la conferenza, ai fini prospettati, di queste fonti di prova è palese, ove si noti che con la lettera la G. chiedeva al fidanzato di esporle con franchezza se vi fossero ostacoli al loro matrimonio, che essa lo avrebbe aiutato a superarli, e il parroco riferisce di non aver dato risposta alla richiesta di informazioni sul conto del D. fattagli per iscritto dalla G. prima del matrimonio. E' intuitivo che se la donna avesse già appreso la verità dal promesso sposo, non si sarebbe limitata ad avere preoccupazioni meramente generiche.

Nelle sue memorie conclusive il resistente sostanzialmente si oppone poi all'esame della domanda deducendone la inammissibilità sotto il profilo della avvenuta riconciliazione, dopo l'apprendimento da parte della G. dell'esistenza del matrimonio canonico.

E' noto che nella interpretazione della giurisprudenza la riconciliazio-

ne è intesa come il ripudio della convivenza coniugale, e non la semplice cessazione della unione spirituale, per modo che si debba considerare perdonate e dirimite le colpe che hanno dato nato lo stato di separazione, e non il fatto materiale della convivenza, che anzi è essenziale e determinante per la riconciliazione. La volontà di riconciliazione non è ristabile, superate le diffe- renze ed incomprende il vincolo familiare. E tanto è necessaria la volontà di riconciliazione, e non il semplice fatto della *affectio*, o della *concordia*, o della *concordia* di riconciliazione neppure i rapporti sessuali, quando summati soltanto al fine del vincolo dei sensi.

Appare, in confronto ai principi, che la circostanza di essere la convivenza legata dal D., l'aver trascorso con lui una vita coniugale non è assolutamente decisiva di una avvenuta riconciliazione, specie quando si consideri che la G. afferma di essersi recata, e di avere quindi rifiutato di fermarsi col marito, di incontrarsi con un suo figlio che essa aveva conosciuta, al quale voleva parlare, e di avere quindi rifiutato di fermarsi col marito.

Tutto ciò posto, resta il problema principale della causa, cioè di stabilire se il celamento del matrimonio di coscienza al promesso sposo, al quale voleva parlare, e di avere quindi rifiutato di fermarsi col marito, è ingiuria grave per la parte che ritiene di dover essere risarcita. Il problema affermativamente risolto, e ritenuto dover essere risarcito, deve dirimere la questione che si pone preliminarmente, cioè se siano deducibili, come fatti anteriori alla celebrazione del matrimonio.

Per vero, dovendosi stabilire la rilevanza della elencazione che la

Biblioteca della
Facoltà di Giurisprudenza

PER

11

33

Università di Napoli
Federico II

IRITTO E GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA CIVILE
DELLA CORTE DI NAPOLI E DELLE CORTI MERIDIONALI

COMITATO DIRETTIVO

DOMENICO ZEULI, Primo Pres. On. della Corte di Cass. - DOMENICO PEL-
LETTIERI, Primo Pres. della C. App. di Napoli - GIOVANNI STILE, Pres. del
Trib. di Napoli - ALFONSO VIGORITA, Cons. della C. di Cass. - GUIDO
CAPOZZI, Pres. di Sez. del Trib. di Napoli - VIRGILIO ANDRIOLI, Ord.
nell'Università di Roma - GIUSEPPE AULETTA, Ord. nell'Università di
Catania - RAFFAELE CICALA, Ord. nell'Università di Napoli - GUSTAVO
MINERVINI, Ord. nell'Università di Napoli - RENATO SCOGNAMIGLIO,
Ord. nell'Università di Napoli - ANTONIO VENDITTI, Ord. nell'Università
di Bari - GUIDO BELMONTE, EDGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPO-
BIANCO, GIUSEPPE COFANO, Prof. PAOLO D'ONOFRIO, Avv.ti in Napoli

DIRETTORI

F. SANTORO - PASSARELLI
Ordinario nell'Università di Roma

ANTONIO GUARINO
Ord. nell'Università di Napoli

ANNO 81 - SERIE III
VOL. XXII (1966)



CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE
NAPOLI

L'indagine compiuta dal DE SIMONE, brevemente da noi illustrata nei suoi punti essenziali, pone a fuoco il problema e diciamo pure il dramma dell'autonomia privata nell'odierno nostro diritto, con particolare riferimento al campo dei rapporti agrari.

Il principio dell'autonomia negoziale, un tempo sacro ed inviolabile, ha dovuto subire con l'andar del tempo, per effetto dell'affermarsi dei principi opposti, numerose e continue limitazioni, derivanti da esigenze di politica economica generale, dall'organizzazione volontaria di date categorie di soggetti (si pensi al contratto collettivo in materia di lavoro) ed infine da necessità di ordine pubblico (a. 1322 c.c.).

Ma il principio che va assumendo sempre maggiore sviluppo nell'attuale momento storico è senza dubbio il primo, a causa della notevole spinta sociale che caratterizza la nostra politica economica e la nostra legislazione.

In tale atmosfera deve inquadrarsi il problema dell'autonomia privata in materia di rapporti agrari, quale risulta in conseguenza dell'emanazione della recente legge sui contratti agrari atipici, che al 1° co. dell'a. 13 ha addirittura vietato la stipulazione in avvenire di contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici.

Tale divieto ci propone alcuni interrogativi.

Esso è conforme allo spirito della nostra Costituzione e comunque compatibile col principio relativo all'autonomia privata scolpito nell'a. 1322 c.c.? E, nell'ipotesi affermativa, cosa resta di questa autonomia ai contraenti? Le limitazioni che essa ha subito sono tali da sopprimerla del tutto, almeno limitatamente ai contratti agrari atipici, oppure una sfera di libera regolamentazione, sia pure ridottissima, continua, nonostante tutto, a sussistere?

Al primo quesito bisogna rispondere positivamente, come giustamente ha fatto il DE SIMONE.

Dal punto di vista costituzionale, infatti, il divieto appare pienamente legittimo, ove si consideri che uguale disposizione vige per i contratti traslativo-reali e per le società, le quali rappresentano un *numerus clausus*, e che la norma è conforme alle esigenze di giustizia sociale e tutela del lavoro accolte nella nostra Costituzione.

Per quanto riguarda, poi, la sua compatibilità col principio dell'autonomia negoziale contenuto nell'a. 1322 c.c., bisogna notare come esso non sia riconosciuto senza limiti nel nostro ordinamento, sì che sembra compatibile col sistema che il legislatore, in considerazione dei superiori interessi di natura sociale e dell'importanza per lo Stato del fine della produzione nazionale, abbia vietato la stipulazione di contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici.

Il secondo interrogativo si inquadra in una questione più ampia e complessa.

Non v'ha dubbio che in materia agraria il principio della giustizia sociale, incorporandosi nella predetta legge, ha inferto duri colpi all'autonomia privata, almeno limitatamente al campo dei contratti atipici, e forse ne ha ridotto al lumicino la sua vitalità ed estensione.

Se, infatti, la più volte citata l. 15 settembre 1964 n. 756 non ha tolto ai contraenti il potere relativo alla semplice stipulazione di contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici (in quanto il divieto contenuto nell'a. 13 non è stabilito a pena di nullità), li ha, invece, privati di un potere ben più importante, quello cioè di regolare concretamente ed autonomamente i propri interessi. E quale utilità pratica può arrecare ai privati il potere di semplice, iniziale stipulazione di un contratto agrario atipico, se a tale contratto, liberamente concluso dalle parti, si dovrà poi applicare necessariamente la disciplina giuridica prevista dal legislatore per il contratto tipico che più gli si avvicina? Se, dunque, ogni regolamentazione privata o convenzionale non ha alcuna efficacia, salvo quella di indicare, in base al criterio della prevalenza o dell'analogia,

il negozio tipico la cui disciplina va applicata, risulta chiaro che in tal modo l'autonomia privata viene troncata sul nascere e che essa si riduce in effetti ad un semplice atto iniziale di scelta.

In altri termini, i soggetti col porre in essere un contratto atipico non fanno altro che offrire gli elementi in base ai quali, mediante l'applicazione di uno dei due criteri suddetti, verrà individuata ed attribuita al loro rapporto giuridico la disciplina che il legislatore prevede per un contratto tipico: con un contratto atipico scelgono, anche se inconsapevolmente, un contratto tipico.

Siamo in presenza, quindi, di una riconduzione forzosa di fattispecie atipiche sotto la disciplina legale di fattispecie tipiche, cioè di una forma di conversione legale, come giustamente rileva il DE SIMONE a conclusione della sua indagine.

dr. FRANCESCO SAVERIO CERRACCHIO

VISCO ANTONIO, *Problemi giuridici attuali sul condominio di edifici*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 299.

Ancora un'altra fatica dell'infaticabile studioso di problemi del condominio e delle locazioni. Si tratta questa volta di una scelta di argomenti tra i più dibattuti e discussi, nella trattazione dei quali il Visco si orienta con la consueta sua consapevolezza di dottrina e giurisprudenza e con innegabile ed apprezzabile acume giuridico. Gli argomenti trattati sono quelli delle pertinenze del suolo condominiale, della condizione giuridica dei manufatti dell'edificio condominiale, delle clausole di regolamento che limitano l'uso dei locali di proprietà esclusiva, delle immissioni abusive nei rapporti condominiali, delle insegne pubblicitarie sul muro di facciata, del parcheggio di macchine dei condomini nel cortile comune, delle tabelle millesimali e delle maggioranze nelle assemblee in seconda convocazione, delle spese di esercizio di ascensore, della separazione dei condomini, del diritto di sopraelevazione, della costituzione del condominio anche agli effetti fiscali, delle opposizioni contro le delibere dell'assemblea condominiale, della responsabilità collettiva ed individuale dei condomini. Un materiale ricchissimo, che non potrà non essere utile a chiunque, come avvocato o come condomino, sia tenuto ad occuparsi della complessa materia condominiale [A. G.].

PERLINCIERI PIETRO, *Rapporto preliminare di servitù su «edificio da costruire»*, in Pubblicazioni della Fac. giur. dell'Univ. di Bari, 18. Napoli, 1966, pp. 204.

In un denso e documentatissimo studio, l'autore affronta il delicato problema della costituzione di servitù su «edificio da costruire» di cui all'a. 1029, 2° co., c.c. L'indagine che affonda le sue radici nella precedente monografia dello stesso autore (*I negozi su beni futuri. I. La compravendita di «cosa futura»*, Napoli, 1962), attraverso l'approfondimento capillare delle questioni peculiari all'istituto in oggetto, mira a ricavare dall'esperienza della situazione particolare nuove prospettive e utili suggerimenti in merito all'esame di più ampi istituti del diritto privato e all'utilizzazione di generali concetti della dottrina privatistica. Il metodo, che risalendo dal particolare al generale è volto a evitare di assumere come strumento di lavoro rigide e aprioristiche categorie assolute, è senz'altro buono e applicato con coerenza dall'autore, costantemente portato a saggiare la validità dei concetti adoperati in funzione delle particolarità delle concrete situazioni.

Dopo un breve capitolo I (p. 18-25), dedicato all'impostazione dell'indagine, l'autore entra nel vivo della stessa col capitolo II (p. 29-137), distribuito in tre parti, rispettivamente attinenti all'individuazione della fattispecie negoziale (p. 29-49), all'identificazione

DIRITTO PROCESSUALE

- BUCOLO FRANCESCO, *La sospensione nell'esecuzione*, Milano, Giuffrè, 1966.
- NASI ANTONIO, *Disposizione del diritto e azione dispositiva*, Milano, Giuffrè, 1965. (*Pubblicazioni dell'Istituto di diritto processuale civile dell'Università di Roma*, 3).
- PALA TOMASO, *Il pignoramento dei crediti*, Sassari, Gallizzi, 1965.

TESTI LEGISLATIVI ANNOTATI — VARIE

- BENRI DE PASCALIS, GIULIANI, PASCASIO, POTENZA, *Formulario civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 1965.
- Code de Commerce de l'Empire d'Ethiopie de 1960*, Edit. française avec une notice introductive de ALFRED JAUFFRET, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965.
- DE BELLIS V. — SCIARELLI G., *Codice delle leggi postali, telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e radiotelevisive*, Milano, Giuffrè, 1965.
- NICOLÒ ROSARIO, *Manuale per l'udienza civile*, Milano, Giuffrè, 1965.
- REIBALDI L. — VITTORIA P., *Formulario del processo di esecuzione*, Milano, Giuffrè, 1966.
- Schweizer rechtsbibliographie. Bibliographie juridique suisse. Bibliografia giuridica svizzera*, HRSG. HARDY CHRISTEN, Zürich, Juris. Verl., 1965.
- VARANESI ALBERTO, *Codice delle leggi sui lavori pubblici*, Milano, Giuffrè, 1965.

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

- PIANESI E., *Le condizioni generali nei contratti degli enti pubblici*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. VIII-184.

Questa diligente monografia si divide in due parti, di cui la prima è dedicata ai contratti di adesione fra privati e la seconda ai contratti d'adesione di cui sia parte l'ente pubblico.

Nella prima parte l'autore esamina accuratamente le varie teorie sulla *ratio* ispiratrice degli aa. 1341-1342 c.c., e non manca di esprimere spunti ed idee personali.

Nella seconda parte, lo stesso autore trasferisce l'indagine nel campo dei rapporti in cui è soggetto l'ente pubblico, mettendo in luce la particolarità del problema, conseguente alla speciale natura di tale ente, alla sua particolare posizione di preminenza. E' analizzata la natura giuridica del capitolato generale per le opere pubbliche; sono prospettate le varie situazioni che si presentano a seconda che siano o meno predisposte condizioni generali per i contratti della p.A.; è oggetto di ampia indagine la determinazione del momento conclusivo del contratto, al quale vengono legati gli effetti derivanti dalla conoscenza delle condizioni generali; è sostenuta l'opinione che la soluzione data dall'a. 1341 c.c. deve trovare applicazione anche quando parte del contratto è la p.A.

Buona informazione dottrinale e nutrita argomentazione caratterizzano questa monografia, che costituisce un pregevole contributo allo studio della materia.

ADRIANO DE CUPIS

- MOLLE G., *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO, Milano, Giuffrè, pp. XIX-802.

Il MOLLE, che è uno dei più apprezzati esperti della complessa materia, tratta l'argomento non solo dal punto di vista teorico, ma anche da quello pratico, con larghissima informazione di giurisprudenza e di norme uniformi ed usi bancari: il tutto attraverso un'esposizione limpida e chiara, anche nei punti in cui la materia è più complessa. Dopo un capitolo introduttivo sulla natura giuridica dei contratti bancari, si seguono, in altrettanti capitoli, le trattazioni dedicate ai depositi bancari, all'apertura di credito, all'anticipazione bancaria, allo sconto, al conto corrente, ai crediti documentari, ai depositi a custodia, al servizio delle cassette di sicurezza, al servizio incassi ed agli istituti connessi.

Il panorama, insomma, è completo e minuzioso. Utile non solo per gli avvocati, ma per gli stessi clienti del servizio bancario. [A. G.]

- COSTA S., *Manuale di diritto processuale civile*, 3ª ed., Torino, UTET, 1966, pp. XXIII-740.

La terza edizione di un libro giustamente fortunato, scritto, con esemplare chiarezza e con linearità sistematica, sulle tracce dell'insegnamento indimenticabile di Giuseppe Chiovenda, cui l'opera è anche dedicata. Il libro è completato da un ricco indice analitico-alfabetico. [A. G.]

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA, *Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*, Milano, 1966, pp. XXXVI-1305.

Nuova edizione (le edizioni si seguono a scadenza annuale) di una raccolta ottimamente eseguita, che agevola notevolmente i contribuenti soprattutto di fronte al compito della scheda Vanoni. L'opera si divide in cinque parti: la prima riproduce il testo unico sulle imposte dirette con accuratissime note di commento e con un'appendice sul testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette; la seconda è relativa alle altre disposizioni legislative vigenti, che possa essere utile consultare per la completa conoscenza della materia delle imposte dirette; la terza porta le tabelle dei coefficienti di ammortamento e deperimento degli impianti ammessi in detrazione dal reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile (utile l'elenco dei dividendi messi in pagamento nel 1965); la quarta indica le aliquote; la quinta contiene indici e tavole utilissime alla consultazione di tutto il libro. Il quale dunque merita la più larga fortuna e la più larga diffusione. [A. G.]

- VISCO A., *I problemi giuridici attuali del condominio di edifici*, Milano, Giuffrè, pp. 299.

Le prime parole del Visco, che si leggono nella introduzione di questo suo nuovo studio, ne delimitano il carattere e le direttive. Siamo in presenza di un riesame di varie questioni, nelle quali il Visco continua ad esplorare, con vigile attenzione e con senso critico e con la nota sua competenza, la difficile materia relativa ai problemi giuridici attuali sul condominio.

Uno dei particolari aspetti da lui esaminato è quello relativo alla condizione giuridica delle pertinenze dell'edificio condominiale, che egli anzi considera come la chiave di volta per risolvere tanti problemi, dato che tra un fabbricato e i suoi vari accessori esiste un collegamento prima che giuridico, tecnico e di strumentalità funzionale, dal quale non è dato prescindere, sicchè il concetto di pertinenza è quello che coglie meglio di ogni altro il particolare nesso di questi rapporti.

L'egregio autore prende in esame la condizione giuridica dei manufatti dell'edificio

MURANO U., *Corso di diritto fallimentare*, vol. 1^o, Napoli, Liguori Editore, 1965, pp. 423.
Id., *Nozioni di diritto industriale*, Napoli, Jovene, 1966, pp. 250.

Nati dall'insegnamento, destinati agli studenti, oltre che agli studiosi, i due volumi non contengono 'teoria generale', ma l'elaborazione viva degli istituti. E perciò, preziosi per i discenti, riescono utili anche ai professionisti.

Il corso di diritto fallimentare (in due parti e nove capitoli) comprende l'esposizione della legge fallimentare sino alla sentenza dichiarativa ed i suoi effetti.

Il manuale di diritto industriale tratta, oltre che dei soliti istituti (azienda, ditta, marchi, ecc.), anche della concorrenza (p. 195 ss.) e della « pubblicità industriale » (p. 231 ss.). [V. G.J.]

BONSIGNORI A., *La liquidazione coatta amministrativa e gli altri procedimenti concorsuali*, Studi di diritto fallimentare raccolti da R. PROVINCIALI n. 5, Napoli, Morano, 1965, pp. 206.

Succede, nella collana, ai lavori dello stesso autore, del PROVINCIALI, del LIMARDO e del RACUSA MACCIONE. Della collana conserva le caratteristiche di attualità, snellezza di trattazione, ampia informazione. Il libro colma una lacuna della letteratura moderna, che, se non si va errati, non contava una trattazione del genere.

DE BONO C., *L'accertamento tributario*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 465.

E' l'undicesima monografia dell'autore in materia tributaria (a parte la nota messe di articoli vari). V'è descritta, analizzata, leggi alla mano, tutta l'angosciosa lotta tra contribuente e fisco: l'accertamento tributario; l'accertamento del valore, in particolare; il contenzioso.

UCKMAR A. e V., *Codice delle leggi di registro*, 3^a ed., Padova, Cedam, 1965, pp. XI+419.

Edizione aggiornata della nota raccolta, che, pur facendo parte dell'ampia ed articolata collana di testi di diritto tributario commentati, edita dalla Cedam, si è rivelata di una utilità enorme anche a se stante. Come è risaputo, alla trascrizione degli articoli di legge seguono una sintetica esegesi, massime giurisprudenziali, tabelle, ecc.

LEONE U., *Le origini diplomatiche del Consiglio d'Europa*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 355.
pp. 355.

Utilissima raccolta delle fonti sulle origini diplomatiche del Consiglio d'Europa. Si tratta dei documenti (verbali, note, rapporti, comunicati, pro memoria, resoconti, progetti etc.), che l'autore ha raccolto in grande copia e riordinato con diligenza, facendo capo non solo agli uffici, ma anche a coloro che hanno partecipato direttamente ai negoziati. [A. G.J.]

SACERDOTI G., *L'efficacia del diritto delle comunità europee nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. XI+176.

Trattazione diligente e bibliograficamente aggiornata. Come spiega, nella prefazione, il prof. ZICCARDI, si tratta di una dissertazione di laurea presentata e discussa alla Facoltà giuridica dell'Università di Milano.

SCARDULLA F., *La separazione personale dei coniugi*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. XV+558.

La trattazione è di carattere eminentemente pratico, ma è informatissima (e, quel che più conta, esattamente informata) circa gli orientamenti della dottrina, in ordine ai quali l'autore opera sempre scelte pacate e giudiziose. Il libro è distinto in una introduzione (su tre capitoli) relativa al concetto di separazione personale dei coniugi; in una

parte prima sulle singole forme di separazione, relativa cioè alla separazione di fatto, alla separazione consensuale, alla separazione giudiziale ed alla separazione temporanea giudiziale; in una seconda parte sugli effetti della separazione; in una parte terza sulla cessazione dello stato di separazione; e finalmente in una quarta parte sul procedimento di separazione dei coniugi. Tolta qualche lungaggine e qualche prolissità (che derivano peraltro da scrupolo di chiarezza), l'esposizione è limpida e scorrevole. Il libro, insomma, sarà di grande ausilio per tutti coloro che devono occuparsi della delicatissima e non semplice materia della separazione coniugale. [A. G.J.]